

Le leggi patrie che stabilivano l'inalienabilità ed il perpetuo diritto di riscatto dei beni e diritti regali e demaniali, erano un omaggio solenne che il potere assoluto rendeva a certi principii i quali stanno al disopra d'ogni potere. Era anzi, dirò, una guarentigia quasi costituzionale pel paese.

I principii del Piemonte avevano dichiarato che, quando il sovrano aliena parte della sua sovranità, fa un'alienazione nulla; e quando aliena un diritto regale o demaniale per pubblico interesse, questo diritto è sempre riscattabile. Garanzia grandissima, alla quale oggi non so perchè si voglia negare quella giusta ammirazione e lode che merita. E le si negherebbe, o signori, ove si supponesse che le piazze non sono riscattabili, perchè i sovrani che hanno preceduto l'augusto monarca che regna presentemente, promisero di conservarle in perpetuo come proprietà di chi le acquistava.

Questo argomento prova troppo: perchè potrebbe ripetersi ogni qual volta si trattasse di un'alienazione qualunque di bene demaniale o regale.

No, signori, quei sovrani avevano essi medesimi avvertito i loro sudditi che temporanea di sua natura era la concessione; perchè il principe è il depositario di certi diritti, e quando li aliena, o la loro vendita è nulla, o i diritti venduti sono sempre riscattabili.

Io non aggiungerò come e prima del Codice civile, e dopo, e prima dello Statuto, e dopo, il diritto del riscatto fosse, per costantissima giurisprudenza del paese, riconosciuto; quando per atti del potere sovrano medesimo si riscattarono non una, non due, ma cinque, ma dieci volte or queste, or quelle piazze; e quando ultimamente il magistrato d'appello di Torino giudicò che questo diritto di riscattare le piazze si appartiene al Governo.

L'onorevole Arnulfo, encomiando la sapienza dei nostri magistrati e la loro indipendenza, si riservava però di fare alcune osservazioni sopra quest'ultimo giudicato; io per me ne astengo, o signori, pel rispetto dovuto all'indipendenza del potere giudiziario, e sono sicuro che se ne asterrà del pari l'onorevole Arnulfo.

Il potere legislativo non deve preponderare per nulla colla sua autorità sul giudizio dei magistrati. Io ricordo il giudicato e lo ripeto, non solo perchè giudicato, ma sì ancora perchè venero anch'io la sapienza e l'indipendenza costante di coloro cui nella nostra patria è affidato l'esercizio del potere giudiziario.

In ogni modo, signori, io non so come si possa ancora insistere su questo particolare dopo l'aggiunta che ieri ho avuto l'onore di proporre alla Camera. Il Governo chiede la facoltà di rendere indenni gli attuali proprietari delle piazze, mediante il pagamento dei tre quinti del loro valore medio in cedole; ricorre al potere legislativo per essere autorizzato a ciò fare, e dichiara che, se vi è taluno che si creda lesa da questa indennità, può convenire il demanio innanzi al giudice perchè fissi quello che crederà giusto prezzo.

Quando proponevasi di rendere obbligatoria questa indennità, i caudici gridavano e pretendevano che sarebbe spettato ai magistrati il fissarla. Ora che questa indennità si converte in una offerta e si lascia loro la facoltà di adire il giudice, gridano e dicono che dovete voi risolvere la questione e riconoscere che si tratta di espropriazione, e non di riscatto.

Ma si potrebbe loro opporre. Non dicevate voi medesimi che il potere legislativo era incompetente? Dunque il potere legislativo autorizzi il potere esecutivo a fare questa offerta e lasci libero il giudizio al potere giudiziario. Non fo commenti su questo procedere dei caudici; le vere intenzioni

degli interessati appariscono chiare appunto dal mutare delle loro obiezioni.

Per lo contrario la convenienza della proposizione del Governo apparisce evidente, quando si rifletta che le piazze, della cui soppressione si tratta, sono più di 1700, e che tra queste sole 249 appartengono ai procuratori. Ora se voi mandaste a fare la liquidazione davanti ai magistrati, voi costringereste i rimanenti 1500 proprietari di piazze ad imprendere un giudizio.

Questo provvedimento frutterebbe molto ai caudici adoperati in questi giudizi: ma esso condannerebbe 1500 proprietari di piazze, i quali accettano l'offerta che il Governo fa loro per il riscatto, e forse i caudici medesimi che anch'essi, ne son certo, l'accetterebbero, a fare necessariamente lunghe procedure di liquidazione; condannerebbe altresì il demanio ad intervenire in 1700 giudizi con grave suo dispendio.

Passerò ora alla seconda parte: all'indennità.

Fissi pure la Camera, si dice, l'indennità, ma lo faccia con giusta misura ed in modo che sia realmente equa. Questo desiderio è pure il mio. Ma io credo giusta ed equa quella proposta dalla Commissione.

L'onorevole Arnulfo però censurava primamente il progetto per l'aumento troppo scarso, secondo lui, della finanza primitiva, quanto alle piazze diverse da quelle di caudici. Diceva egli: voi date due specie d'indennità, l'aumento per la moneta e l'aumento del terzo o del quarto: però queste due specie d'indennità sono troppo lievi; le differenze monetarie non sono semplicemente rappresentate dalla differente quantità d'argento o di oro che possa essere compreso nelle monete rispetto alla quantità di simile metallo compreso nelle monete antiche, vi è una differenza maggiore che deriva dal variato valore relativo di queste monete.

Veramente, signori, gli interessati non se ne lagnano: segno è dunque che l'indennità proposta dal Governo è considerata da loro sufficiente: ed aggiungo a questo argomento negativo un altro diretto, cioè che all'aumento monetario si aggiunge col progetto un'altra specie d'indennità, l'aumento cioè del terzo o del quarto della finanza primitiva, appunto per compensare le variazioni del valore.

Ma, diceva l'onorevole Arnulfo entrando con molta dottrina nel campo delle disquisizioni economiche, le variazioni del valore possono essere in qualche modo stimate ragguagliando la moneta al valore del grano, poichè il grano, dicono gli economisti, è tra le materie quella che meno intrinsecamente varia di valore.

Veramente, o signori, due quistioni sono sempre state agitate intorno a questa materia: se cioè il debitore avesse a restituire la moneta nominale ricevuta, qualunque fosse la variazione del suo peso intrinseco; l'altra, se avesse a restituire non solamente la stessa quantità di metallo, ma anche la stessa quantità di valore.

I legislatori ammisero bensì che si dovesse tener ragione della variazione della moneta in questo senso che non avesse a restituirsi la moneta nominale, la lira, ad esempio, per la lira, ma sì una quantità di argento che si comprende nella lira di un tempo corrispondente alla quantità d'argento compresa nella lira di un altro tempo; ma non ammisero la variazione di valore relativa, e non potevano ammetterla, perchè altrimenti sarebbero sorti tanti giudizi, tante liti e tanti dispendii da superare di gran lunga il vantaggio che avrebbe potuto derivarne ai creditori e ai debitori nel caso d'aumento o di diminuzione del valore.

Qualche volta fissarono anche prudenzialmente un compenso per certi crediti: ma nel fecero mai determinare dai giudici.